

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 70</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

*Presentata il 9 luglio 1976*

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 14 aprile 1975, n. 103, contenente « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva », che aveva lo scopo di disciplinare la materia secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 225 e 226 del 1974, e non il fine di mettere ordine nel campo dell'iniziativa privata relativa a stazioni radiofoniche e televisive, ha, tuttavia, provocato un autentico stato di anarchia, dannoso per il prestigio dello Stato.

Tale situazione — così come è stato denunciato, nella decorsa legislatura, nella relazione al documento n. 4239 dal collega onorevole Simonacci — è tanto più grave in quanto alcuni giudici ( Pretore di Cagliari 28 luglio 1975, di Reggio Emilia 25 settembre 1975, di Milano 24 aprile 1974, di Ragusa 11 luglio 1975 e di Livorno 16 agosto 1975) ( Pretore di Arezzo 3 gennaio 1976) hanno prosciolto gli indiziati di reato di violazione della legge in questione oppure hanno sospeso i processi rimettendo la questione alla Corte costituzionale.

Le eccezioni di incostituzionalità alla nuova normativa non sono state ritenute manifestamente infondate e pertanto, ancora una volta, il giudice costituzionale dovrà tornare sulla questione a pur brevissima

distanza dalle sue precedenti decisioni le quali avrebbero dovuto essere pur recepite dalla nuova legge. E ciò non giova al prestigio del Parlamento.

In realtà la legge n. 103 del 1975, per quanto riguarda i limiti del monopolio indicati dalla Corte costituzionale e la concreta attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, sembra chiaramente rivelare il suo deliberato proposito di sottrarsi al dettato della Corte costituzionale e di volere, in pratica, attraverso limitazioni e vincoli, sottrarre alla libera iniziativa l'esercizio di stazioni radiofoniche e televisive ed inibire l'uso di tali mezzi per la libera manifestazione del pensiero costringendola all'uso di strumenti convenzionali quali la stampa ed il pubblico discorso.

La Corte costituzionale ha, in via di principio, negato la legittimità del monopolio dell'ente pubblico sull'esercizio di stazioni televisive e radiofoniche, ma lo ha ammesso, come deroga, soltanto quando l'ampiezza del servizio assuma carattere di prevalente interesse pubblico.

Non ha, quindi, stabilito alcuna connessione col mezzo tecnico impiegato. Cioè se la trasmissione fosse via etere, ricadrebbe sotto il monopolio, se, invece, fosse via cavo potrebbe essere gestita da privati cittadini.

La stessa legge n. 103 del 1975 accetta il suddetto sistema allorché riserva al monopolio, con l'articolo 2, la diffusione circolare radiofonica e televisiva sia via etere che via cavo. Ma, anziché contemplare eccezioni per l'uso tanto dell'uno che dell'altro mezzo in zone più limitate del territorio nazionale, accede all'eccezione soltanto per gli impianti via cavo.

La discriminazione tra i predetti due mezzi tecnici è evidentemente priva di giustificazioni giuridiche e tecniche e per giunta si basa su presupposti errati.

È, infatti, priva di giustificazioni giuridiche, poiché non si vede come una trasmissione via etere, negli stessi limitati spazi territoriali riconosciuti alle trasmissioni via cavo, possa interessare il monopolio dell'ente pubblico a differenza delle seconde.

È poi, priva di giustificazioni pratiche poiché, allo stato del progresso tecnico, altri paesi, con la stessa o quasi simile disponibilità di bande del nostro, utilizzano canali per l'uso di centinaia, se non migliaia, di stazioni televisive. D'altra parte lo stesso stato di fatto dell'Italia caratterizzato dall'attività via etere di circa venti stazioni televisive private senza che ciò arrechi il minimo disturbo per le trasmissioni Rai, sta a dimostrare che la convivenza è possibile. È sufficiente disciplinare opportunamente la distribuzione delle frequenze e la potenza delle trasmissioni private per assicurare ai cittadini il libero esercizio del diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

L'evidenza dei fatti ha, altresì, smentito la dichiarata necessità di evitare che il

mezzo televisivo via etere, per il suo alto costo, si offra soltanto alle elevate possibilità finanziarie di grandi gruppi industriali e quindi favorisca un oligopolio. Ciò che ha costi altissimi è invece il sistema via cavo sia per il suo impianto che per la sua manutenzione e quindi al di fuori delle possibilità di piccoli gruppi o di associazioni. Se ciò non fosse, non si giustificerebbe la scelta d'azzardo della via etere fatta da imprese che già gestivano la via cavo e che ormai potevano continuare a farlo con piena tranquillità.

È opportuno, dunque, che la legge n. 103 del 1975 sia opportunamente emendata sotto questo aspetto prima che la Corte costituzionale, accogliendo i motivi di ricorso, crei altri paurosi vuoti legislativi che prolungherebbero *sine die* l'attuale stato di anarchia.

Altrettanto opportuno è che essa sia emendata per quanto riguarda gli articoli 2 e 30 il quale prevede tali e tante limitazioni da rendere antieconomica una qualsiasi libera impresa che voglia nell'auto-sufficienza trovare la garanzia di libertà e di indipendenza. La norma in definitiva, rende possibile soltanto la manifestazione del pensiero finanziata dall'esterno. Il che è incompatibile con la libertà individuale nonché dei gruppi organizzati, ove questi non dispongano di adeguate fonti di finanziamento, con conseguente illecito vantaggio dei ricchi rispetto ai poveri.

È ciò non è certamente in conformità alla *ratio* dell'articolo 21 della Costituzione né allo spirito del testo costituzionale nel suo complesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## ART. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, su scala nazionale, sia via filo per i primi che via etere o via cavo o con qualsiasi altro mezzo per i secondi, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato ».

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

L'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva collegati su scala nazionale o comprendenti territori di più Regioni, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolati dal titolo III della presente legge.

L'installazione e l'esercizio tecnico di impianti privati, sia via etere che via cavo, sono regolati dal titolo II della presente legge ».

## ART. 3.

Il quinto alinea dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, purché non interferiscano o comportino limitazioni ad

impianti o diffusione circolare e via cavo a carattere locale, autorizzati ai sensi della presente legge ».

## TITOLO II

### ART. 4.

L'articolo 24, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio degli impianti di diffusione, sia via etere che via cavo, sonora e/o televisiva di programmi, sono ammessi relativamente a territori limitati al comune, alla provincia o, al massimo, alla regione ».

### ART. 5.

L'articolo 25 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare impianti di diffusione sonora o televisiva via cavo oppure via etere, e distribuire, attraverso di essi, programmi, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione competente per territorio ».

### ART. 6.

Un nuovo regolamento di attuazione sarà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità ed i contenuti di cui all'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

### ART. 7.

L'articolo 27 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica degli impianti e/o della rete e può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e/o la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere

espresso dal consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

ART. 8.

L'articolo 28 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione degli impianti e/o della rete, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportata nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;

b) se trattasi di impianti via cavo, a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dall'articolo 24 ».

ART. 9.

L'articolo 29 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti o degli impianti via etere privati sono stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi ».

ART. 10.

L'articolo 30 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti via etere o via cavo, rilascia l'autorizzazione per la diffusione dei programmi sonori e televisivi dai predetti impianti.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare o in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;

3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al punto *b*) del quinto comma del presente articolo.

Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

*a*) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, con la durata massima di sei minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

*b*) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

ART. 11.

La tabella di cui all'articolo 33 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via etere di programmi televisivi; 2) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi:  tassa di rilascio e di rinnovo  tassa annuale . . . . .	400.000    200.000	Ordinario    Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

ART. 12.

L'articolo 34 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione so-

nora e televisiva private, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo ».

## ART. 13.

Salvi gli effetti connessi all'applicazione dell'articolo 35 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e relativo regolamento decreto ministeriale 16 luglio 1975, i titolari degli impianti di diffusione di programmi radiofonici o televisivi via etere già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

L'articolo 35 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

## ART. 14.

L'articolo 36 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'ar-

articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via etere o via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza avere ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge, ovvero stabilisce o esercita un impianto televisivo via etere o via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi gli impianti o la rete cavo o ne alteri le caratteristiche tecniche, nonché a chiunque la interconnetta con altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazione anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato ».

### TITOLO III

#### ART. 15.

L'articolo 43, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi diffusi da stazioni italiane, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti ».

#### ART. 16.

L'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;



i servizi di trasporto di pacchi e colli;  
i servizi di telecomunicazione, salvo  
quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti privati, nell'ambito di una regione, provincia o comune, di diffusione sonora e televisiva sia via etere che via cavo.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.